



Regole di origine delle merci - Il made in Italy e la tutela del consumatore

Un caso Aziendale

Un caso aziendale

Primaria azienda nazionale di produzione e commercializzazione operante nel settore tessile ha deciso di delocalizzare alcune fasi del processo produttivo.

Elementi da considerare ai fini dell'analisi:

- **Prodotto finale:** biancheria per la casa della voce NC 6302
- **Operazioni realizzate all'estero:** taglio, cucitura, stiratura, piegatura, pressatura
- **Materiale occorrente:** tessuto, accessori, imballi, etichette.

Competono al produttore italiano: attività di ricerca, sviluppo e controllo finale del prodotto e del processo produttivo. Inoltre, fornisce un campione di riferimento. Il primo pezzo della produzione funge da “controcampione” ed è sottoposto ad approvazione diretta del produttore.

Un caso aziendale

Analisi del contesto normativo comunitario per l'individuazione dell'origine commerciale del prodotto finito.

■ **Norme di riferimento:** Reg. CEE n.2454/93 - art.36 e seguenti, Allegato 10

■ **Regola per i prodotti della NC 6302:** produzione a partire da fibre o filati.

Conclusioni

Le lavorazioni eseguite all'estero non costituiscono lavorazione sostanziale ai sensi dell'art. 24 del Reg. CEE n.2913/92 e pertanto non sono idonee a conferire al prodotto finito l'origine commerciale del luogo in cui si è realizzata l'ultima trasformazione.

Trattandosi di prodotti realizzati con materiali di origine italiana, è legittima l'apposizione dell'indicazione "made in Italy".

Un caso aziendale

Analisi del contesto normativo comunitario per l'individuazione dell'origine preferenziale del prodotto finito:

■ **Norme di riferimento:** Reg. CEE n.2454/93 - Protocollo n.4 dell' Accordo di Associazione CE - Romania

■ **Regola per i prodotti della NC 6302:** produzione a partire da filati semplici o grezzi

■ **Regola di Cumulo:** i prodotti realizzati in Romania sono considerati originari se ottenuti da materiali originari della Comunità a condizione che le lavorazioni a cui siano stati sottoposti siano ulteriori rispetto a semplici operazioni di assemblaggio, conservazione, manipolazioni, imballaggio, confezionamento e simili.

Conclusioni

Le lavorazioni eseguite all'estero non costituiscono lavorazione sufficiente ai sensi dell'art. 67 del Reg. CEE n.2913/92 e delle regole di lista contenute nell'Accordo, pertanto non sono idonee a conferire al prodotto finito l'origine preferenziale Romania. Tale origine preferenziale è tuttavia conferita attraverso l'applicazione della regola di cumulo.

Pertanto, verificandosi le ulteriori condizioni previste dall'Accordo, cioè “trasporto diretto” e “non drawback”, i prodotti possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale alla reimportazione.